

N. 1492

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

Riconoscimento in favore dei partecipanti
alla seconda guerra mondiale

ONOREVOLI SENATORI. - L'anno scorso, in forma solenne, ed in tutta Europa, è stato celebrato il cinquantenario della fine della seconda guerra mondiale.

Durante le manifestazioni sono stati esaltati il sacrificio e gli atti di eroismo di coloro che tutto hanno dato senza nulla chiedere e di coloro che nel corpo e nello spirito portano ancora i segni delle ferite e dei patimenti subiti durante la lotta per la conquista della libertà e della democrazia. Altri paesi hanno concesso particolari onorificenze e benemerienze a coloro che hanno combattuto per la Patria.

Anche l'Italia, nel 1968, dopo cinquant'anni dalla fine della Guerra, ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto (legge 18 marzo 1968, n. 263) per i combattenti della prima guerra mondiale, mentre per i combattenti del secondo conflitto mondiale sono state spese solo belle parole ma nessun riconoscimento ufficiale per il contributo di sangue e di gloria per liberare il patrio suolo.

Per motivi di equità e di giustizia dobbiamo attribuire ai combattenti della seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello concesso ai cavalieri di Vittorio Veneto.

L'onorificenza che proponiamo vuole testimoniare la riconoscenza della Nazione a coloro che hanno servito in armi il Paese, pagando, spesso con la vita, per non venire meno al sacro dovere della difesa della Patria.

Con questo atto lo Stato salderebbe un debito nei confronti di coloro che hanno dato un determinante contributo per porre le fondamenta della odierna realtà sociale ed economica.

Per i motivi sopra esposti, siamo certi, onorevoli Colleghi, di avere il vostro incondizionato appoggio affinché la proposta diventi legge in tempi brevissimi. Non si propongono indennità o vitalizi e ciò ad ulteriore dimostrazione del valore puramente morale del riconoscimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo Volontario della Libertà (CVL), per almeno tre mesi, è concessa una medaglia ricordo in oro.

2. Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. Per ottenere la concessione della medaglia ricordo, gli interessati devono presentare domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge al Ministro della difesa tramite il comune di residenza.

Art. 2.

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di Cavaliere.

2. L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 decorati al valore, ai mutilati ed invalidi di guerra 1940-1945 fruanti di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

3. La stessa onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 decorati di croce al merito ed ai partigiani che hanno militato, per almeno tre mesi in una formazione partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal CVL e che hanno partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio.

Art. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata metallica con al centro il Tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono riportati in apposito decreto del Ministro della difesa.

Art. 4.

1. Il capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane, dal presidente nazionale dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci e dal presidente dell'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 5.

1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti voluti dalla presente legge.

Art. 6.

1. Le domande ed i documenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tasse di bollo e da qualsiasi altro diritto.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

